



COMUNE DI FURCI SICULO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER

ORDINANZA N. 126 DEL 27.10.2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di Furci Siculo a seguito dell'adozione del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana nr. 51 del 24.10.2020.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;*

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente nr. 51 del 24.10.2020 emanata dal Presidente della Regione Sicilia, recante *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19”*, ed in particolare l'art. 8 nella parte in cui dispone che *“in occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell'1 e 2 novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento”;*

VISTA la Circolare nr. 24 del 26.10.2020 emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nr. 51 del 24 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;*

VISTO il D.P.C.M. 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 222 del 7 settembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n. 83, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante *“Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”*, che disciplina le misure da adottarsi per

contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che l'attuale andamento epidemiologico, sia a livello nazionale che nel territorio siciliano e in quello dei comuni vicini, registra una riacutizzazione del contagio con aumento anche dell'indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti letto di terapia intensiva, tanto che il CTS della Regione Siciliana, con parere del 22.10.2020, ha classificato il rischio regionale come "moderato-alto";

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che la presente Ordinanza viene adottata in presenza dei relativi presupposti e non si pone in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale sopra richiamate;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. - D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. (art. 50 - 54);
- il vigente O.EE.LL. della Regione Siciliana.

ORDINA

Art. 1

(Recepimento delle disposizioni nazionali e regionali)

Nel territorio del Comune di Furci Siculo hanno integrale efficacia le misure contenute nel D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e nell'Ordinanza contingibile e urgente recante nr. 51 del 24.10.2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana con cui sono state emanate ulteriori direttive per la

prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare nr. 24 del 26.10.2020 emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in ordine al coordinamento delle sopraindicate disposizioni [D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nr. 51 del 24 ottobre 2020].

Art. 2

(Disposizioni per l'ingresso nel cimitero comunale durante le giornate dell'1 e 2 novembre 2020)

1. Nelle giornate dell'1 e 2 novembre 2020, il cimitero comunale resterà aperto secondo il seguente orario: dalle ore 07:00 alle ore 20:30.
2. L'accesso al cimitero comunale è consentito dagli appositi ingressi avendo cura di rispettare ed osservare l'utilizzo dei separati percorsi di ingresso/uscita.
3. Durante la permanenza nel cimitero comunale è obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina di protezione e igienizzare le mani utilizzando, a tal fine, il prodotto messo a disposizione e localizzato ad ogni punto di accesso.
4. Il personale comunale provvede a controllare il rispetto delle misure e procede a contingentare l'ingresso nel caso in cui la concomitante presenza di un elevato numero di visitatori all'interno del cimitero possa determinare situazioni di assembramento.

Art. 3

(Disposizioni per l'accesso del pubblico al museo, alla biblioteca comunale e al centro diurno)

L'accesso del pubblico al museo, alla biblioteca comunale e al centro diurno è consentito dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 16:00 e alle ore 18:00 (martedì e giovedì), previa misurazione della temperatura corporea, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro, indossando la mascherina di protezione e igienizzando le mani utilizzando, a tal fine, il prodotto messo a disposizione e localizzato nei punti di ingresso.

Il personale comunale provvede a controllare il rispetto delle misure e procede a contingentare l'ingresso nel caso in cui la concomitante presenza di un elevato numero di visitatori all'interno dei predetti locali possa determinare situazioni di assembramento.

Il personale comunale addetto al servizio dovrà registrare l'accesso di ogni singolo visitatore in un apposito registro e dovrà adottare quanto prescritto nei protocolli e nelle linee guida emanate al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di contagio.

Art. 4

(Chiusura al pubblico dell'area denominata "FURCI VERDE")

Nelle giornate di venerdì e sabato è disposta la chiusura al pubblico dell'area "FURCI VERDE" nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 08:00 del giorno seguente.

Art. 5

(Disposizioni per l'utilizzo dell'impianto sportivo di calcio "L. Papandrea")

In linea con quanto chiarito nelle FAQ al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport), all'interno dell'impianto sportivo di calcio "L. Papandrea", è vietato lo svolgimento di partite di allenamento o di altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato; è, invece, consentito svolgere allenamento e attività motoria in forma individuale.

Art. 6

(Disposizioni sulla efficacia delle misure)

La presente Ordinanza, con validità dalla data odierna fino al 24 novembre 2020 compreso (ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 2 che sono valide solo per le date dell'1 e 2 novembre), è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Albo Pretorio on line".

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

Per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell'Interno, al Prefetto di Messina, al Presidente della Regione Siciliana, all'A.S.P. Messina, al Comando Stazione Carabinieri di Santa Teresa di Riva, al Comando di Polizia Municipale, all'Area Amministrativa del Comune di Furci Siculo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione/pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO

ott. Matteo Giuseppe Francilia

COMUNE DI FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n. _____ **del** _____

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica che la presente ordinanza sindacale:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on – line di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Lì, _____

Il Responsabile del procedimento

Lì, _____

Il Responsabile sito istituzionale

Lì, _____

Il Segretario Comunale
